

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 157/26 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. C. 3148 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	115

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Francesco BRUZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 157/26 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

C. 3148 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 3148, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, come approvato dal Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, segnala le seguenti misure.

L'articolo 1, comma 1, in considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, ridetermina in riduzione l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio impiegato come carburante, fissandola, per il periodo dall'11 al 17 settembre 2026,

nella misura di 532,90 euro per mille litri, con una riduzione di 14 centesimi di euro per litro rispetto all'aliquota di accisa ordinariamente applicata (672,90 euro per mille litri).

Il comma 2 ridetermina, in riduzione, per gli stessi periodi indicati del comma 1 (mentre non sono inclusi i periodi disciplinati dai decreti interministeriali i quali riguardano solo il gasolio) l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L'aliquota di accisa sui citati prodotti è pertanto fissata nella misura di 532,90 euro per mille litri, pari a quella sul gasolio così come rideterminata ai sensi del comma 1. Rispetto all'aliquota vigente a inizio anno, pari a 617,40 euro per mille litri, la riduzione è di 8,45 centesimi di euro al litro. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro nell'anno 2028.

L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, novella l'articolo 1-decies del decreto-legge n. 63 del 2026, recante misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano, aggiungendo alla già prevista possibilità di utilizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti, anche i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzata alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti. A tal fine non solo essi dovranno soddisfare le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come del resto già previsto, ma viene aggiunto, con il provvedimento in esame, che essi non dovranno contenere sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 e il processo di

produzione non dovrà comportare il rilascio di tali sostanze. Si aggiunge, inoltre, che il produttore dei residui deve rendere disponibile al gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, ivi inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 265. Viene, altresì, aggiunto che l'impiego dei residui di cui all'articolo in esame è consentito a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016.

Richiama quindi l'articolo 2 che reca misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche.

Segnala che l'articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, detta misure volte a favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali ed europei.

Infine, ricorda che l'articolo 2-ter, introdotto dal Senato, reca una novella alla disciplina concernente l'individuazione delle aree su terraferma idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Dispone, altresì, in merito all'installazione di impianti a FER all'interno delle zone cuscinetto (*buffer zone*) individuate per garantire la protezione dei siti UNESCO.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Francesco BRUZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2026.

Francesco BRUZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 ottobre 2026 la Commissione ha proseguito la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1, respingendo l'emendamento Caramiello 1.21 e gli identici emendamenti Borrelli 1.22 e Cherchi 1.23.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 1.24, di cui è cofirmatario, ne richiama in primo luogo la finalità, che è quella di rendere la protezione un elemento « prioritario » rispetto alla gestione.

Ritiene infatti che non sia possibile equiparare il cacciatore ad una sorta di « bio-regolatore » della biodiversità ambientale, come testimoniano i numerosi episodi nei quali, per errore, sono stati abbattuti animali da allevamento come le mucche o da lavoro, come gli asini.

Auspica che l'onorevole Bruzzone, nella nuova veste di Presidente della Commissione, possa avere ora una visione integrale della tematica oggetto della proposta di legge, tenendo anche conto delle posizioni critiche espresse da alcune associazioni faunistico-venatorie.

Nel richiamare infine il disposto dell'articolo 9 della Costituzione, come riformato nel 2022, auspica che la maggioranza possa « aprirsi » ad un dialogo che consenta un approccio condiviso sul tema della caccia, come fu in occasione dell'approvazione della legge n. 157 del 1992.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 1.24, di cui è cofirmataria, ricorda come la finalità che si pone la proposta emendativa non sia classificabile come una mera questione lessicale.

Ricorda che il valore della protezione va anteposto a quello della gestione, dal momento che la fauna selvatica non è qualcosa da « amministrare », bensì è patrimonio indisponibile dello Stato. Richiama, per rafforzare il concetto che gli ecosistemi non devono essere « artificialmente » alterati, numerosi esempi di inserimenti di specie non autoctone che hanno poi causato ingenti danni. Ritiene che sia possibile parlare di gestione soltanto sulla base di interventi accreditati dal punto di vista scientifico.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 1.24, ribadisce che è indispensabile precisare normativamente l'eventuale ruolo di protezione che i cacciatori possono svolgere nei riguardi della fauna, che non è solo quella cacciabile, ma tutte le specie viventi in natura di origine animale. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Sergio Costa 1.24.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 1.24.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti 1.25 Borrelli e 1.26 Cherchi, di cui è cofirmatario, richiama i tratti essenziali di una memoria presentata da una importante associazione ambientalistica nazionale. In particolare, in tale documento – sottolinea – si evidenzia come la biodiversità sia, alla luce della riforma dell'articolo 9 della Costituzione, un valore costituzionale e non un mero elemento accessorio.

Ritiene inoltre che la gestione della fauna debba sempre essere improntata al fondamentale principio di precauzione in materia ambientale.

Ricorda infine il ruolo cruciale della scienza, in particolare quello svolto dall'I-

SPRA, che deve sempre orientare la scelta legislativa.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti 1.25 Borrelli e 1.26 a sua prima firma, ne richiama in primo luogo la finalità, che è quella di porre la tutela su di un piano costituzionale, alla luce anche della riforma dell'articolo 9 della Costituzione del 2022. Ricorda che la fauna selvatica non è un bene di cui si possa disporre «a piacimento»: occorre scegliere se privilegiare la gestione, che significa contenimento e abbattimento degli animali, oppure la tutela, che implica rispetto della vita e responsabilità verso le nuove generazioni.

Pone poi una ulteriore questione: l'attività venatoria comporta rischi per la sicurezza e l'incolumità di agricoltori e turisti che frequentano, per altre ragioni, la campagna.

In tal senso, ritiene che si debba anche rivedere la disposizione del Codice civile –

l'articolo 842 – che tuttora, sia pure nei limiti posti dalla legge, riprende il concetto di origine romana della libertà della caccia e della libertà di accesso al fondo al fine di esercitare la caccia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 1.25 Borrelli e 1.26 Cherchi.

Francesco BRUZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

ALLEGATO

DL 157/26 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. C. 3148 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3148, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

preso atto con favore di quanto previsto dall'articolo 1-*bis* che, novellando l'articolo 1-*decies* del decreto-legge n. 63 del

2026, inserisce la possibilità di utilizzare, come sottoprodotti in ingresso agli impianti di biogas e biometano, i residui delle attività di trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali, in aggiunta ai già previsti residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.